

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

Il G.di P. avv. Alfredo Blasi nella causa iscritta al

R.G.n. 47537 / 2011

TRA

~~_____~~ attore
Avv. Saile Perciballi v. T. Campanella 41/c Roma

E

~~_____~~ convenuto
Avv. Lucio Ghis v. Roberto Fontana 10 Roma

~~_____~~ convenuto
Avv. Giuseppe De Paolo - funzionario e/o avvocatura Roma
- v. Tempio di Giene 2 1

Oggetto: opposizione ex art 615 cpc

All'udienza del 79.12.2014 visto l'art. 281 sex cpc, sentite

le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dando lettura del dispositivo e delle motivazioni

Parte attrice si oppone ad intimazione di
in virtù di cartello esattoriale relativo a Verbali di accertamento
di violazione di norme del C.S. iscritte a ruolo ad istanza
di ~~_____~~
Tutte le conclusioni dei cartelli, o cartello dichiara
il difetto di legittimazione della ~~_____~~, nella
qualità di Agente per la riscossione essendo questa un
soggetto incaricato, non costitutore del credito vantato

[Signature]

aut 865/15

R.G. n. 67537/14

della opposta amministrazione, la cui insistenza costituisce sostanzialmente l'oggetto della domanda.

Quanto alla domanda nei confronti di ~~XXXXXX~~

~~XXXXXX~~ in persona del ~~XXXXXX~~.

questa va accolta. Parte attrice ha correttamente azionato l'art. 615 c.p.c. contestando il diritto della P.A. a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla Cartella Esattoriale 12590130010485592000 di € 565,05 ripartita a otto versamenti scaduti da ~~XXXXXX~~.

Tale diritto è risultata, in virtù della documentazione in atti, non sussistere all'atto della intimazione di pagamento atteso che ~~XXXXXX~~ oneroso di dare esauriente prova, onde a suo carico, della corretta notifica ex art. 201 c.s. - dei V.V. al trasgressore.

Tale omissione impedisce la formazione del titolo esecutivo ed invalida la cartella esattoriale.

POM

Rigetta la domanda nei confronti dell'~~XXXXXX~~ fnt spa in persona del l.rpt. - ~~XXXXXX~~ - Accoglie la domanda nei confronti di ~~XXXXXX~~ in persona del ~~XXXXXX~~ insussistente il credito vantato di € 565,05.

meglio specificato in motivazione

Condanna l'opposto alle spese di lite in € 157,00 di cui € 37,00 per esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi.

così deciso in Roma il 29.12.2014.

Il Giudice

IL GIUDICE DI PACE
25/12/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



12 GEN. 2015.

IL CANCELLIERE ES

Sabrina Mori